

LUGLIO 2012

## Il Decreto di attuazione dell'art. 117-bis del TUB in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito

In data **4 luglio 2012**, è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il testo del decreto d'urgenza n. 644 del 30 giugno 2012 (il “Decreto”) con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio dà attuazione alle nuove norme dell'art. 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario, “TUB”) in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. Nel Decreto – che è stato adottato sulla base del testo proposto da Banca d'Italia, di cui non risulta essere stato ancora pubblicato il resoconto delle consultazioni - si delineano ambito e portata dell'art. 117-bis TUB, la cui applicazione è estesa ad altre fattispecie per le quali si riscontrano analoghe esigenze di tutela del cliente, quali i contratti con i consumatori o i casi in cui esista un conto corrente sul quale sono regolate le operazioni disciplinate dall'art. 117-bis TUB, compresi gli sconfinamenti su conti di pagamento e su carte di credito. Vengono altresì precisati alcuni profili applicativi in tema di affidamento e sconfinamento, per chiarire come calcolare e quali componenti di costo rientrino nella quantificazione delle commissioni applicabili, con finalità di trasparenza e confrontabilità delle offerte.

### 1. Le disposizioni del Decreto: ambito di applicazione

Con il Decreto, si definiscono gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito ed agli sconfinamenti, come individuati dall'art. 117-bis TUB. In particolare, si prevede che le disposizioni del Decreto si applichino, indipendentemente dalla circostanza che il cliente sia un consumatore o un soggetto diverso dal consumatore, ai seguenti rapporti:

(i) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e ripristinare la disponibilità dell'affidamento;

(ii) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;

(iii) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;

(iv) agli affidamenti ed agli sconfinamenti a valere sui conti di pagamento, con esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;

(v) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

#### 1. Gli oneri applicabili, *inter alia*, agli affidamenti da apertura di credito

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, ciascun affidamento concesso per mezzo di uno dei contratti di cui ai numeri (i) e (iv) del paragrafo 1, può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

A cura del Dipartimento italiano di Structured Finance

Patrizio Messina  
[pmessina@orrick.com](mailto:pmessina@orrick.com)

Raul Ricozzi  
[rriozzi@orrick.com](mailto:rriozzi@orrick.com)

Gianrico Giannesi  
[ggiannesi@orrick.com](mailto:ggiannesi@orrick.com)

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale, né utilizzato a base di operazioni, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto alla indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter – Italy Edition.

(a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato nel contratto, tenendo conto anche della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente;

(b) un tasso di interesse.

Al secondo comma dell'art. 3 del Decreto, si specifica che:

(i) l'onnicomprendività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte; le spese notarili; gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente; le spese per l'iscrizione dell'ipoteca; le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento;

(ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma è messa a disposizione;

(iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;

(iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.

## **2. Gli oneri applicabili agli sconfinamenti**

All'art. 4 del Decreto si prevede che agli sconfinamenti possono essere applicati esclusivamente:

(i) una commissione di istruttoria veloce;

(ii) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Per le caratteristiche della commissione di istruttoria veloce, si rinvia al testo del Decreto allegato al presente Alert.

## **3. Le disposizioni finali**

Il Decreto non risulta, al momento, essere stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale benchè il testo del Decreto, datato 30 giugno 2012, stabilisca la sua entrata in vigore il 1° luglio 2012.

## **4. Considerazioni critiche**

Nonostante il Decreto sia stato adottato sul testo proposto da Banca d'Italia su cui si sono svolte le consultazioni, anche con la partecipazione dello Studio legale Orrick, sembrerebbe che il Decreto lasci aperte alcune delle questioni su cui lo stesso Studio legale Orrick aveva chiesto a Banca d'Italia di intervenire, apportando alcune modifiche e rendendo ulteriori chiarimenti, soprattutto con riguardo alle modalità di calcolo della commissione e alla definizione di "onnicomprendività".

Tali precisazioni e chiarimenti potrebbero essere stati resi da Banca d'Italia nel resoconto delle consultazioni di cui si attende la pubblicazione.



n. 644

## Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente

RR

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito, TUB) e, in particolare:

- l'articolo 117-bis, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti e, in particolare, il comma 4, che attribuisce al CICR il potere di adottare disposizioni applicative dello stesso, anche in materia di trasparenza e comparabilità, nonché il potere di estendere la medesima disciplina anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
- l'articolo 114-undecies e l'articolo 114-quinquies.3, che estendono agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica l'applicazione del titolo VI del TUB;
- l'articolo 120, che disciplina i tempi di riconoscimento della disponibilità delle somme relative ad assegni circolari o bancari e la decorrenza degli interessi sul versamento delle stesse;
- l'articolo 127, comma 01, che attribuisce alle Autorità creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, gli articoli 27 e 27-bis;

VISTO l'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, il quale stabilisce in quali casi non è dovuta la commissione di istruttoria veloce prevista dall'articolo 117-bis, comma 2, del TUB;

VISTA la delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria";

VISTA la delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";

VISTO il decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, recante "Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";



*Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente*

SU PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'articolo 127 del TUB;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

D E C R E T A

Articolo 1

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) "cliente": un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l'intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società appartenenti al medesimo gruppo dei soggetti sopra indicati;
- b) "intermediario": le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a offrire al pubblico i contratti previsti dall'articolo 2;
- c) "affidamento", "somma messa a disposizione del cliente" o "linea di credito": la somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità;
- d) "sconfinamento":
  - le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento ("utilizzo extrafido");
  - le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al proprio saldo ("sconfinamento in assenza di fido"),

ferma restando la possibilità per l'intermediario di non consentire l'utilizzo o l'addebito.

Articolo 2

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce gli oneri che possono essere applicati alle linee di credito e agli sconfinamenti, come individuati ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB. Esso si applica nei rapporti con i consumatori e in quelli con soggetti diversi dai consumatori:



*Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente*

- a) alle aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento;
- b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
- c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;
- d) agli affidamenti e agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito.

2. Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-bis del TUB, dall'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dal presente decreto solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1.

Articolo 3

*(Affidamento)*

1. Ciascun affidamento concesso per mezzo di un contratto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), può comportare esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

- a) una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato - in coerenza con il presente decreto - nel contratto, tenendo anche conto della specifica tipologia di affidamento, e non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;
- b) un tasso di interesse.

2. Ai fini del comma 1:

- i) l'onnicomprendività della commissione comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Non rientrano nella commissione le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per l'iscrizione dell'ipoteca, le spese a fronte di servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento;
- ii) la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione;
- iii) la commissione viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente;
- iv) il tasso di interesse si applica sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate.



*Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente*

Articolo 4

*(Sconfinamento)*

1. Agli sconfinamenti previsti dall'articolo 2 possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

- a) una commissione di istruttoria veloce;
- b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

2. La commissione di istruttoria veloce ha le seguenti caratteristiche:

- a) è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con le imprese possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è inferiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 3;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

3. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto dal comma 1, lett. b).

4. In conformità di quanto previsto dall'articolo 12-*bis* della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, come modificata dall'articolo 14 del decreto d'urgenza del Ministro – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, ai fini della quantificazione e dell'applicazione della commissione di istruttoria veloce, gli intermediari definiscono:

- a) procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- b) i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata.

5. I casi in cui è applicata la commissione di istruttoria veloce in base alle procedure definite ai sensi del comma 4, lettera a), sono resi noti alla clientela.

6. La commissione di istruttoria veloce non è dovuta quando:

- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:
  - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido



## Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente

l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

- ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

7. Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista dal comma 6, lettera a), per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

8. Ai sensi dell'articolo 117-*bis*, comma 2, del TUB, a seguito dello sconfinamento il cliente non incorre in oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo. Ne consegue che, in caso di utilizzo extrafido, il tasso di interesse previsto per l'utilizzo extrafido si applica esclusivamente all'importo dello sconfinamento e il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle procedure previsti dall'articolo 118 del TUB.

### Articolo 5

#### (Disposizioni finali)

1. Per assicurare trasparenza e comparabilità dei costi previsti dagli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate in attuazione della delibera CICR 4 marzo 2003, n. 286, e del decreto d'urgenza del Ministro - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117.

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni applicative del presente decreto.

3. Rimane fermo quanto stabilito, ai sensi dell'articolo 120 del TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria".

4. I contratti in corso al 1° luglio 2012 sono adeguati entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-*bis* del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-*bis* del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il 1° luglio 2012.

Roma, addì 30 GIU. 2012

IL MINISTRO - PRESIDENTE